

REGOLAMENTO (CEE) N. 3557/73 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1973

recante deroga transitoria a talune condizioni per la concessione di aiuti al latte scremato e al latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica (1), firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 63 dell'atto (2) ad esso allegato,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 644/73 della Commissione, del 2 marzo 1973, relativo a una deroga transitoria nei nuovi Stati membri a una condizione per la concessione di aiuti al latte scremato destinato all'alimentazione degli animali (3), i nuovi Stati membri possono consentire che, fino al 31 dicembre 1973, la lavorazione del latte scremato di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 986/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1038/72 (5), non si effettuino nelle latterie che non dispongono ancora delle installazioni tecniche a tal fine necessarie ;

considerando che, a seguito di difficoltà insorte all'acquisto delle installazioni tecniche necessarie, queste non sono ancora disponibili in tutte le latterie dei nuovi Stati membri ; che occorre pertanto prorogare il periodo transitorio previsto dal regolamento (CEE) n. 644/73 ;

considerando che, conformemente al disposto dell'articolo 1, lettera c) e dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 986/68, il latte scremato in polvere destinato a beneficiare di un aiuto può contenere al massimo l'1,5 % di grassi ; che in data 1° febbraio 1973 i nuovi Stati membri, nei quali non esistevano disposizioni limitative del tenore di grassi del latte scremato in polvere, disponevano di giacenze di tale latte avente un tenore di grassi superiore ; che, dopo il 1° febbraio 1973, non tutto il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali ha potuto essere fabbricato nei nuovi Stati membri in osservanza del tenore di grassi previsto per la concessione dell'aiuto ;

considerando che è pertanto opportuno ammettere, ai fini della concessione dell'aiuto al latte scremato in polvere roller prodotto nei nuovi Stati membri durante un certo periodo transitorio, un tenore di grassi più elevato ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 644/73 rimane applicabile, oltre il 31 dicembre 1973, per la durata di validità dell'articolo 63, paragrafo 1 dell'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati, e al massimo fino al 31 luglio 1974.

Articolo 2

1. In deroga agli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 986/68, l'aiuto è concesso anche per il latte scremato in polvere roller prodotto nei nuovi Stati membri anteriormente al 1° gennaio 1974 ed avente un tenore di grassi superiore all'1,5 e inferiore al 2,5 %.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano soltanto se l'interessato
 - a) esibisce la prova che il latte scremato in polvere è stato prodotto in un nuovo Stato membro anteriormente al 1° gennaio 1974,
 - b) presenta domanda di concessione dell'aiuto per il latte scremato in polvere in causa anteriormente al 1° luglio 1974.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

(3) GU n. L 61 del 7. 3. 1973, pag. 13.

(4) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 21.

(5) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 21.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI
